

EMENDAMENTI

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 AS 2448

EMENDAMENTO

ART. 170 (Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città Metropolitane)

Al comma 1, le parole "di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle parole "di 160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024".

MOTIVAZIONE

L'emendamento riveste una <u>cruciale rilevanza</u> per il sistema delle Province e Città metropolitane, le quali devono, dopo anni di pesanti e gravosi tagli alle risorse proprie, ripristinare un equilibrio di bilancio che contemperi un esercizio delle funzioni fondamentali secondo i fabbisogni standard, con la propria capacità fiscale standard, tenuto conto dei contributi alla finanza pubblica complessivamente a loro carico, così come si sono stratificati negli anni.

Le risorse previste all'articolo 170 seppure importanti, infatti, non sono sufficienti soprattutto per gli anni dal 2022 al 2024 a sanare il divario del comparto causato dalle passate manovre rispetto ai fabbisogni emergenti: a dimostrazione dell'insufficienza delle risorse a disposizione – solo 310 milioni nel primo triennio - si rileva che i risultati dell'aggiornamento dei fabbisogni standard che si sta chiudendo in questi giorni, nonché l'attestata capacità fiscale e la ricognizione dei contributi alla finanza pubblica previsti a legislazione vigente a carico del comparto, fanno emergere una distanza tra le risorse disponibili e quelle necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali secondo i fabbisogni standard, di oltre 840 milioni per le sole Province.

Per questo motivo vengono richiesti 300 milioni in più (nel triennio: 80 milioni nel 2022, 100 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024).

NECESSITA DI COPERTURA per complessivi 300 milioni nel triennio 2022/2024

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

Art. 183-bis

(Assunzione di personale specializzato nelle Province e nelle Città metropolitane)

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 28 febbraio 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. Per la copertura degli oneri del presente comma si provvede con una riduzione di 40 milioni di euro delle risorse disponibili del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020.

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha l'obiettivo di consentire a Province e Città metropolitane di assumere personale altamente specializzato per rafforzare le strutture di progettazione e di gestione degli appalti.

Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali richiede l'innesto di personale altamente qualificato in questi enti, che può essere accelerato attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di un accordo sancito nella Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.

L'assunzione di personale specializzato a tempo determinato per tre anni comporta per lo Stato un investimento complessivo di 40 milioni di euro (10 milioni di euro nel 2022 e 15 milioni di euro per il 2023 e 2024), a valere sulle risorse disponibili per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali nel ciclo di programmazione 2021 – 2020, e consente di dare una risposta immediata alle esigenze di rafforzamento della capacità tecnica ed amministrativa delle SUA provinciali e metropolitane.

Le Province e le Città metropolitane, a seguito dell'entrata in vigore del DM con la nuova disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato in attuazione dell'articolo 33 del DL 34/19, potranno programmare a regime i processi di stabilizzazione di questo personale nelle loro strutture.

EMENDAMENTO

dopo l'articolo 174 è aggiunto il seguente

ART. 174 BIS

(risorse per Province in dissesto e predissesto)

1. Alle province che, alla data del 30 novembre 2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva residua da ripianare.

MOTIVAZIONE

La norma, che ricalca la disciplina di cui all'articolo 1, comma 843, della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, è finalizzata a sostenere i processi di risanamento delle Province in stato di dissesto o in piano di riequilibrio.

Come è noto, in larga parte questi derivano dagli ingenti tagli operati sulle Province in particolare dal dl. 66/14 e dall'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014, e dunque hanno necessità di garantire il mantenimento degli equilibri e contestualmente l'erogazione delle funzioni fondamentali, senza ulteriori spazi di efficientamento della spesa. Per consentire l'ordinato ripristino della funzionalità di questi enti, è necessario che vi sia un supporto finanziario, come già venne disciplinato nel triennio 2018/2020.

Ovviamente il riparto si ritiene dovrà tener conto non solo della massa passiva residua ma anche dell'arco temporale residuo dei piani di rientro.

NECESSITA DI COPERTURA (15 MILIONI ANNUI)

EMENDAMENTO

L'articolo 178 è così sostituito

ART. 178. (Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)

- 1. Al comma 823, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "del biennio 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti "del triennio 2020-2022"
- 2. Al comma 829, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
- 3. Il comma 831, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito con il seguente: "Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire che le risorse Covid per gli enti locali, destinati a ristorare delle maggiori spese e minori entrate causa emergenza epidemiologica, possano essere utilizzate, <u>ad importo invariato, anche per l'anno 2022.</u>

Ciò in ragione dell'andamento delle entrate tributarie delle Province (legate al settore automobilistico e dunque fortemente influenzate dal ciclo economico), che ad oggi sono strutturalmente registrate in calo, nonostante la ripresa delle attività produttive.

Gli emendamenti proposti sono dunque finalizzati a consentire l'utilizzo delle risorse ad oggi non ancora impegnate, anche nell'anno 2022, secondo i criteri della disciplina del "fondo Covid", posticipando di un anno la rendicontazione finale delle risorse utilizzate o meno.

EMENDAMENTO

dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

ARTICOLO 170 BIS (modifiche durata piani di riequilibrio enti locali)

1. All'articolo 243 bis, comma 5 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la tabella è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Per tutti gli enti locali: fino al 20 per cento	4 anni
Per tutti gli enti locali: superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Per le Province e i Comuni fino a 60.000 abitanti: superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Per le Province oltre il 100 per cento, e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti: oltre il 60 per cento, e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a sanare una incongruenza rilevata nel Testo Unico degli enti locali e riferito ai parametri che determinano la lunghezza del piano di riequilibrio finanziario degli enti locali che deliberano il pre-dissesto.

Tutta la norma infatti è riferita agli enti locali, disciplinando tempi e procedure del predissesto, mentre la tabella è solamente riferita alla dimensione dei Comuni. E' dunque necessario che venga individuata chiaramente tale griglia come elemento di riferimento per i Comuni così come per le Province

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

Art. 183-bis (applicazione disciplina assunzioni personale PNRR)

1.aAl'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2021, n. 188, dopo le parole: ", le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR" sono aggiunte le seguenti: ", compresi le Regioni e gli enti locali"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a chiarire la portata della norma di cui all'articolo 1, comma 1, del dl 80/21 che consente l'utilizzo dei quadri economici degli interventi inseriti nel PNRR per il finanziamento del personale necessario alla loro realizzazione.

Ad oggi infatti non vi è chiarezza alcuna se gli enti locali, che pure sono soggetti attuatori di misure contenute nel PNRR, possano accedere a questa possibilità,

EMENDAMENTO

dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

ARTICOLO 170 BIS (Modifiche alla disciplina del Canone Unico)

- 1. All'articolo 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "di comuni" con le parole "di centri abitati"
- 2. All'articolo 1, comma 820 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sostituire le parole "L'applicazione del canone dovuto" con le parole "Per i comuni l'applicazione del canone dovuto"

MOTIVAZIONI

L'emendamento di cui al primo capoverso serve a correggere un erroneo richiamo al regime proprietario delle strade così come definito dal Codice della Strada, laddove all'articolo 2 comma 7 riporta che "Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

Questo riferimento normativo (che è invece correttamente richiamato al comma 837) è strettamente correlato alla corretta applicazione del canone unico in materia di occupazione del suolo pubblico. Il canone, che è di natura patrimoniale, non può infatti disgiungersi dal regime proprietario delle strade, che è individuato dal Codice della strada. L'errata indicazione, contenuta nella formulazione attuale del comma 818, alla popolazione del comune anziché al centro abitato (che è una delimitazione territoriale deliberata dal comune) sta comportando difformi applicazioni della norma e complessità procedurali, pregiudicando in alcuni casi l'incasso del canone unico provinciale.

L'emendamento di cui al secondo capoverso è finalizzato a chiarire che <u>l'unicità del canone è riferita al soggetto attivo e non al soggetto passivo, all</u>orquando i presupposti di imposta (imposta pubblicitaria e occupazione del suolo pubblico) siano riferiti a due enti diversi: nel caso di occupazione del suolo pubblico con mezzo pubblicitario su strade provinciali, il canone unico è dovuto al comune per il messaggio pubblicitario, ed alla Provincia per l'occupazione del suolo pubblico pubblicitario.

Nel caso in cui (quello descritto dal comma 820 vigente) il mezzo pubblicitario insista su suolo comunale, il "canone unico" è effettivamente unico ed è dovuto al Comune. Ciò, per converso esplicita il fatto alla provincia compete comunque il canone per l'installazione del mezzo pubblicitario, laddove questo sia su demanio provinciale.

EMENDAMENTO

Art. 167 (Manutenzione scuole)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziate con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50.000.000,00.

A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione"

MOTIVAZIONE

Con il DM 734 del 08/08/2019 sono stati stanziati \in 40.000.000,00 per lo svolgimento delle indagini diagnostiche e \in 25.900.000,00 per gli interventi urgenti che si sarebbero resi necessari a seguito delle verifiche su solai e controsoffitti.

Con successivo Decreto direttoriale n. 2 del 8 gennaio 2020 sono state approvate le due graduatorie per il finanziamento delle indagini di edifici di Comuni (all. a) e Province e Città Metropolitane 8all.b). Con la Nota Ministeriale 4651 del 07/04/2021 viene indicata la data del 31/12/2021 quale termine per lo svolgimento delle indagini e relativa rendicontazione;

Nonostante la scadenza generale per la rendicontazione fissata al 31/12/2021 (linee guida Ministero istruzione del 7 aprile 2020), con il DM 254/2021 sono stati finanziati, gli interventi, superiori ai € 20.000,00, resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche degli enti che al 03/08/2021 avevano già concluso lo svolgimento delle indagini e la relativa rendicontazione utilizzando, come indicato nello stesso DM 254/2021, quale criterio utile per l'assegnazione delle risorse, l'individuazione degli enti locali che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione. L'emendamento è finalizzato a finanziare anche gli ulteriori interventi urgenti resisi necessari a seguito delle indagini finanziate dal DM 734/2019 per gli Enti che chiuderanno la fase di rendicontazione entro il 31/12/2021 in regola quindi con le previsioni contenute nelle Linee Guida del 7.04.2020, che tuttavia non avevano rendicontato anticipatamente (3/08/2021) poiché non erano a conoscenza di tale criterio di priorità.

EMENDAMENTO

Art. 167 (Manutenzione scuole)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli enti locali, che abbiano in essere contratti di appalto per interventi di edilizia scolastica, possono riconoscere all'operatore economico la liquidazione degli eventuali costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi dei materiali anche utilizzando i ribassi d'asta conseguiti nella gara d'appalto, in deroga alle vigenti disposizioni che regolano i finanziamenti di tali interventi."

MOTIVAZIONE

La proposta normativa ha la finalità di consentire di agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, utilizzando le economie di gara.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 168 inserire il seguente articolo:

Art. 168-bis (Qualificazione delle stazioni uniche appaltanti di Province e Città metropolitane)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte alla fine le seguenti parole «e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.»

MOTIVAZIONE

Nella situazione di emergenza insorta a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 le Province e le Città metropolitane si sono attivate per garantire la continuità dell'attività degli uffici tecnici e delle stazioni uniche appaltanti anche a supporto delle richieste delle autorità di protezione civile e delle esigenze dei comuni del territorio.

Con l'art. 52 del DL 77/21 è stato previsto che "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province.

La proposta normativa prevede che le stazioni uniche appaltanti costituite dalle Province e dalle Città metropolitane che gestiscono appalti per gli enti locali del territorio siano strutture qualificate di diritto alla gestione degli appalti anche per altre amministrazioni per favorire il ricorso ad esse da parte dei Comuni e di altre amministrazioni del territorio.

EMENDAMENTO

ART. 166 (Ponti e viadotti)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis: all'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire che la rendicontazione dei fondi dedicati a ponti e viadotti previsti per l'anno 2021, secondo un decreto ancora non pubblicato in GU, possa essere effettuata dagli enti entro la fine del 2023 (e non anche a fine 2022), poiché essendo tale decreto ancora in corso di pubblicazione e dunque non perfezionato, non è stato in larga parte assestato nei bilanci degli enti, e non ha prodotto concreti sul processo di investimento. Altrimenti si rischia la revoca del finanziamento stesso.

EMENDAMENTO

dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

ARTICOLO 170 BIS

(modifiche alla disciplina di utilizzo delle alienazioni patrimoniali)

Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b)

MOTIVAZIONE

La norma che qui si intende emendare è quella che consente la possibilità di utilizzo di entrate patrimoniali per l'estinzione anticipata del debito, anche per la quota capitale in ammortamento, in presenza di determinate condizioni:

- a) che l'ente dimostri, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) che l'ente, in sede di bilancio di previsione non registri incrementi di spesa corrente ricorrente,
- c) che l'ente sia in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'emendamento è finalizzato ad eliminare la condizione di cui alla lettera b) (incremento di spesa corrente) poiché non risponde alla logica di flessibilità che invece era a monte della disciplina recata dal comma 866.

A distanza di quattro anni dalla formulazione della norma, infatti, si propone l'eliminazione del vincolo previsto dalla lettera b), che renderebbe difficilmente applicabile tale flessibilità a fronte di dinamiche di incremento della spesa corrente pressocché definite, come gli incrementi di spesa di personale derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali, l'incremento delle spese per beni e servizi dovuto all'incremento del costo delle materie prime e quindi dell'inflazione, nonché l'incremento della componente interessi nelle rate di mutuo oggetto di rinegoziazione per effetto del rallentamento nella restituzione della quota capitale rispetto al piano di ammortamento originario. Restano fermi i vincoli di cui alla lettera a) e c).

EMENDAMENTO

ART. 170

(Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1.bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è soppresso

MOTIVAZIONE

L'abrogazione richiesta riguarda la parte residuale dell'articolo 1, comma 420 della legge di bilancio 2015 che, contestualmente alla riforma di cui alla legge n. 56/14, vietava alle Province di assumere personale, anche tramite comando o con forme flessibili o incarichi di consulenza. Questi divieti sono stati eliminati, mentre restano ancora vigenti, come divieti attualmente in vigore per le sole Province e non per tutti gli altri enti locali, quello di ricorrere a mutui per interventi diversi da strade e scuole e di effettuare spese per convegni, mostre e di rappresentanza in genere.

L'emendamento è finalizzato a far decadere l'intero comma 420 e le disposizioni vigenti ancora residuate, ponendo le Province quali enti locali con le medesime prerogative di comuni ed unioni di comuni.

EMENDAMENTO

ART. 149. (Disposizioni in materia di eventi sismici)

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15 bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito" sono sostituite dalle parole "negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito"; le parole "al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi" sono sostituite dalle parole "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prorogare anche per gli anni 2022 e 2023 il pagamento delle rate in scadenza dei mutui CDP, con differimento all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, con riferimento agli enti colpiti dal sisma 2016. Già negli anni passati la stessa norma era stata oggetto di proroghe, che però sono attualmente ferme all'anno 2021.

NECESSITA DI COPERTURA (circa 12 milioni)

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

Art. 183-bis (Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)

All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole "Per il triennio 2019-2021" con le parole "Per il quadriennio 2019-2022".

MOTIVAZIONE

Le attuali regole per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Province prevedono un turn over al 25% o al 100% a seconda del loro rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, in base alla normativa prevista dal comma 844 della legge 205/2017, in attesa dell'emanazione del dm attuativo dell'articolo 33 del DL 34/2019.

La regola ordinaria prevede che si faccia riferimento alle cessazioni dell'esercizio precedente. L'articolo 14-bis del Dl 4/2019, introducendo il comma 5-sexies all'articolo 3 del Dl 90/2014, ha previsto che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.

Con la presente proposta normativa si estende questa possibilità anche all'anno 2022, a seguito dell'estensione delle norme sui prepensionamenti e anche in attesa dell'emanazione del dm sulla nuova disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato nelle Province.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 183 inserire il seguente articolo:

Art. 183-bis (Superamento dei limiti vigenti per il lavoro flessibile e a tempo determinato nelle Province)

1. L'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il secondo periodo dell'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono abrogati.

MOTIVAZIONE

Le attuali regole le assunzioni a tempo indeterminato e per il lavoro flessibile nelle Province prevedono limiti più stringenti rispetto a ciò che è previsto per gli altri enti locali.

La proposta normativa mira a superare questi limiti per dare alle Province lo stesso regime previsto per gli altri enti locali.

La norma di cui al comma 847, art. 1, l.n. 205/2017 attualmente prescrive il limite della spesa per forme di lavoro flessibile, pari al 25% dell'importo a tale titolo sostenuto nel 2009, mentre quella di cui all'articolo 33, comma 1-ter, del dl 34/19 limita la spesa per personale a tempo determinato nel limite del 50% dell' importo a tale titolo sostenuto nel 2009.

EMENDAMENTO

Articolo 182 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

All'articolo 182, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'articolo 11 bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente:

"1.ter. Fermo restando quando previsto dall'articolo 33, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa delle regioni e degli enti locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente".

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di armonizzare la norma del "DL Semplificazioni 2018" relativa al trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa, con la nuova disciplina sulle capacità di assunzione degli enti territoriali dal DL n. 34/2019.

Ciò consentirà di dare piena attuazione alle scelte effettuate con la stipula del CCNL 20/05/2018 del Comparto delle Funzioni locali, che ha definitivamente sottratto dalla contrattazione integrativa le risorse da destinare alle scelte organizzative, allocandole direttamente sul bilancio. Tale opzione è stata attivata al fine di potenziare le prerogative datoriali innovando significativamente anche l'istituto delle posizioni organizzative, che con il nuovo CCNL possono anche ricevere una delega stabile di firma degli atti a rilevanza esterna, con piena assunzione di responsabilità.

Questo nuovo strumento organizzativo è pregiudicato dalla vigenza del regime vincolistico definito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, includendo di fatto entro tale limite anche le

risorse necessarie per le retribuzioni accessorie omnicomprensive dei titolari di posizione organizzativa.

In fase di conversione del DL n. 135/2018 è stata introdotta la possibilità di incrementare le risorse di bilancio destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di posizione organizzativa negli enti per i comuni privi di posizioni dirigenziali, anche in deroga ai limiti posti dal citato articolo 23 comma 2, utilizzando una parte delle risorse destinabili a nuove assunzioni in base al meccanismo del turn-over.

La nuova disciplina delle assunzioni negli enti territoriali prevista dal DL n. 34/2019 ha disposto il superamento del sistema di calcolo della capacità assunzionale in base al turn-over, sostituendolo con un nuovo metodo, fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

La norma qui proposta ha quindi l'obiettivo di armonizzare la disciplina relativa alle risorse per gli incarichi di posizione organizzativa al nuovo metodo di determinazione della capacità assunzionale delle regioni e degli enti locali.

Si tratta di una norma che dà flessibilità all'autonomia organizzativa degli enti territoriali senza comportare nuovi oneri, in quanto resta fermo l'obbligo generale di contenimento della spesa di personale nei limiti della normativa vigente, poiché ai possibili incrementi di spesa legati ad incarichi a tempo, e quindi temporanei, corrisponde una contestuale riduzione della spesa relativa alle assunzioni a tempo determinato.

EMENDAMENTO

Articolo 184 (Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)

All'articolo 184, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

MOTIVAZIONE

L'emendamento rende neutra la spesa di personale derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionale di lavoro successivi a quelli per il triennio 2016-2018 ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bi, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

EMENDAMENTO

Art. 167 (Manutenzione scuole)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, fino al completamento degli stessi è consentita agli enti locali interessati l'assunzione a tempo determinato di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti del 5% delle voci di costo del quadro economico del progetto. A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione"

MOTIVAZIONE

Rispetto alla attuazione del PNRR, il Governo ha previsto la possibilità, con l'art. 1, c. 1 del DL 80/2021, per le "Amministrazioni titolari di interventi" di avvalersi di "personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione", ponendo a carico del PNRR tali spese.

Si rende noto che diversi piani di edilizia scolastica già in essere sono confluiti nel PNRR e le Province sono già impegnate nell'attuazione degli stessi per il rispetto delle tempistiche imposte.

L'emendamento è finalizzato a consentire alle Province, ai Comuni e alle Città Metropolitane di attivare i meccanismi di reclutamento del personale necessario per la migliore realizzazione dei progetti finanziati con risorse PNRR di cui sono titolari, anche se i quadri economici degli interventi sono stati approvati prima dell'entrata in vigore del DL 80/2021.

EMENDAMENTO

ART. 139.

(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 2947, comma 2, del codice civile sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: "Si prescrive altresì in due anni il diritto al risarcimento del danno cagionato dalle strade gestite dalle amministrazioni pubbliche. La denuncia di sinistro deve pervenire entro sessanta giorni dal fatto lesivo, pena l'improcedibilità della successiva azione giudiziale."

MOTIVAZIONE

L'emendamento interviene relativamente alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, proponendo l'armonizzazione a due anni dei **termini di prescrizione per i risarcimenti dei danni connessi alla circolazione dei veicoli** nelle strade, anche quando il danno dipenda dalle condizioni delle strade.